

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4267 del 14/09/2020
Oggetto	L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE - COMUNE: GOSSOLENGO (PC) - CORSO D'ACQUA: FIUME TREBBIA - USO: PISTA AEROMODELLI, AREA DI RISPETTO E PARCHEGGIO - CONCESSIONARIO: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "GRUPPO AEROMODELISTICO PIACENTINO" (G.A.P.) ;SISTEB: PC19T0055 SINADOC: 21237/19
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4368 del 10/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattordici SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE
DI AREA DEMANIALE – COMUNE: GOSSOLENGO (PC) – CORSO D'ACQUA:
FIUME TREBBIA – USO: PISTA AEROMODELLI, AREA DI RISPETTO E
PARCHEGGIO – CONCESSIONARIO: ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA “GRUPPO AEROMODELISTICO PIACENTINO” (G.A.P.)
–SISTEB: PC19T0055 SINADOC: 21237/19**

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n. 1622 del 2015 – n° 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”;

- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

RICHIAMATA: la determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n° 12839 del 19/10/2011 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Bacino degli Affluenti del Fiume Po avente ad oggetto “CONCESSIONE AREE DEMANIO IDRICO SUOLI -
COMUNE: GOSSOLENGO - CORSO D'ACQUA: FIUME TREBBIA -
CONCESSIONARIO: GRUPPO AEROMODELLISTICO PIACENTINO G.A.P. PRAT.
N. PCPPT1780/05RN01” con validità fino al 18/10/2017;

VISTA:

- la domanda acquisita al prot. ARPAE n° PG/2019/109878 del 12/07/2019, con la quale l'Associazione Sportiva Dilettantistica “Gruppo aeromodellistico Piacentino” (G.A.P.) – c.f.: 91067120336 – con sede legale in Piacenza, via Bartoleo Bagarotti n° 11 – in persona del Presidente signor Marani Massimo ha chiesto ai sensi della L.R. n° 7/2004 il rinnovo della concessione sopra indicata;

VALUTATO CHE l’istanza di rinnovo è pervenuta oltre il termine di validità della Determinazione Dirigenziale di cui si è a richiedere il rinnovo, si è provveduto a istruire

l'istanza come nuova domanda di concessione;

VISTE ALTRESI le successive note acquisite ai prot. ARPAE n° PG/2019/115567 del 23/07/2020 e PG/2019/141139 del 12/09/2019, con le quali il richiedente ha provveduto a trasmettere ulteriori elaborati tecnici che contribuiscono a meglio definire gli usi nell'area l'area chiesta in concessione;

ACCERTATO, conseguentemente che l'area chiesta in concessione dalla ASD "Gruppo aeromodellistico Piacentino" risulta ubicata in sponda destra del Fiume Trebbia in località Molinazzo di sotto ed identificata catastalmente al fg. n°24, map. 22/p del N.C.T. Del Comune di Gossolengo (PC), da adibire a pista per aeromodellismi, area di rispetto e parcheggio per una superficie complessiva di circa 6.500 m²;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n 7/2004 dell'area in oggetto, avvenuta in data 1 6/01/2019 sul BURERT (parte seconda) n° 327 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge, non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- della nota assunta al prot. ARPAE n. PG/2019/153227 del 07/10/2019 con la quale il Comune di Gossolengo, considerato che l'area chiesta in concessione ricade nel "Parco regionale del Trebbia" ai sensi della normativa vigente ha demandato le valutazioni di compatibilità urbanistico ambientali all'Ente di Gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale;
- della nota assunta al prot. ARPAE n° PG/2019/178049 del 19/11/2019 con la quale l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità- Emilia occidentale – ha trasmesso la propria Determinazione n° 720 del 13/11/2013 con la quale ha espresso diniego per quanto di competenza al rilascio della concessione in oggetto e concluso la procedura di valutazione di incidenza evidenziando che il rilascio della concessione in parola determina un'incidenza negativa significativa sugli habitat e sulle specie di interesse

comunitario presenti nel S.I.C./Z.P.S. IT4010016 “Bassa Trebbia”;

- della nota assunta al protocollo ARPAE n° PG/2019/187023 del 05/12/2019 con la quale AIPo – Agenzia Interregionale per il Fiume Po, ha espresso, per quanto di competenza, il proprio parere positivo per i soli aspetti idraulici con prescrizioni, in riferimento alla richiesta di occupazione di area demaniale ubicata in località Molinazzo di Sotto nel Comune di Gossolengo (PC) per uso pista per aeromodellismo e area di rispetto e parcheggio;

DATO ATTO:

- che con nota prot. ARPAE n° PG/2020/12597 del 27/01/2020 si è provveduto, ai sensi dell’art. 10 bis della L.241 del 1990 s.m.i., a comunicare alla ASD “Gruppo Aeromodellistico Piacentino” preavviso di diniego all’istanza di concessione in parola;

VISTE le controdeduzioni al preavviso di diniego, trasmesse nei 10 giorni concessi ai sensi del 10 bis L 241/1990 s.m.e. dalla Richiedente Associazione con nota assunta al prot. PG/2020/19343 del 06/02/2020;

PRESO ALTRESI’ ATTO che:

- con nota prot. ARPAE n° 52220 dell'8/04/2020 si è provveduto ad inoltrare le sopra indicate controdeduzioni agli Enti coinvolti nell’istruttoria:

- con nota assunta al prot. ARPAE n° PG/2020/70649 del 14/05/2020 l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità- Emilia occidentale, viste le controdeduzioni esposte dal ASD “Gruppo Aeromodellistico Piacentino”, ritenute insufficientemente motivate, ha confermato il diniego al rilascio della concessione in oggetto;

- con nota prot. ARPAE n° 75526 del 25/05/2020 si sono chiesti all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità- Emilia occidentale chiarimenti e ulteriori approfondimenti prima di concludere il procedimento con il rigetto dell'istanza;

- con nota assunta al prot. PG/2020/77874 del 28/05/2020 dell’Ente di Gestione per i

Parchi e la Biodiversità- Emilia occidentale ha comunicato di ritenere di poter esprimere parere favorevole alla permanenza dell'attività svolta solo per un periodo limitato (quantificabile nei prossimi tre anni) entro il quale, una volta approvato il piano territoriale, si dovrà provvedere a verificare la compatibilità dell'attività stessa con le previsioni della pianificazione territoriale;

- della nota assunta al prot. PG/2020/87539 del 87539 del 18/06/2020 con la quale AIPO ha confermato il proprio parere idraulico, favorevole con prescrizioni, già espresso;

DATO ATTO che la richiedente è in regola con il pagamento dei canoni pregressi e ha provveduto a versare i seguenti importi:

- in data 10/04/2019 euro 75,00 per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza mediante versamento su conto corrente postale n° 2303402 intestato a Regione Emilia Romagna Servizio tecnico affluenti Po Piacenza;

- in data 9/09/2020 euro 1.300,00 a titolo di canone relativo all'annualità 2020 mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna - Emilia Ovest;

- in data 9/09/2020 euro 1.300,00 a titolo di deposito cauzionale, mediante bonifico bancario intestato alla "Regione Emilia-Romagna-Presidente Giunta Regionale", ai sensi dell'art. 20 comma 11 della L.R.n° 7/2004 s.m.i.;

DATO ALTRESI' ATTO che la richiedente con nota acquisita al prot. ARPAE n° 129168 del 9/09/2020 ha fatto pervenire il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente firmato e sottoscritto per accettazione in data 9/09/2020 dal Presidente della ASD "Gruppo Aermodellistico Piacentino";

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

RESO NOTO CHE:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate

a) di rilasciare, ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., alla A.D.S. "Gruppo aeromodellistico Piacentino" (G.A.P.) - – c.f.: 91067120336 – con sede legale in Piacenza, via Bagarotti n° 11, la concessione per l'occupazione di area demaniale ubicata in sponda destra del Fiume Trebbia in località Molinazzo di sotto ed identificata catastalmente al fg. n°24, map. 22/p del N.C.T. del Comune di Gossolengo (PC) da utilizzare come pista per aeromodelli, area di rispetto e parcheggio per una superficie complessiva di circa 6.500 m² secondo la planimetria allegata al disciplinare;

b) di stabilire che:

- la concessione è valida per anni 3 a partire dalla data di adozione del presente atto;

- il canone per il corrente anno 2020 è determinato in euro € 1.300,00;
- tale importo è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

c) di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto (sub 1) quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 9/09/2020;

d) di prescrivere il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DA' ATTO CHE:

- 1) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- 2) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- 3) per ogni effetto di legge, il Concessionario elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- 4) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- 5) il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del DPR 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad euro 200;

RENDE NOTO CHE:

- 1) si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti

nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;

2) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;

3) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;

4) avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del d Lgs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del RD n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione cod. proc. **PC19T0055** a favore dell'A.D.S. "Gruppo Aeromodellistico Piacentino" (G.A.P.) - C.F. e 91067120336 ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale del F. Trebbia in loc. Rossia, in un tratto identificato catastalmente da: Foglio n. 24, Mappale 22p del Comune di Gossolengo (PC), per una superficie complessiva di 6500 m² destinata a pista per aeromodelli nella cui area sono compresi: pista di 136 m di lunghezza e 10 m di ampiezza, "pistino" di accesso all'area di decollo/atterraggio (25 m X 3,2 m) parcheggio aeromodelli, piccolo deposito materiali e primo soccorso/pronto intervento, parcheggio autovetture utenti e prato e verde pertinenziale, come da delimitazione in planimetria allegata.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha validità di **tre anni** dalla data di approvazione della concessione e potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 7/2004, solo se, una volta approvato il Piano Territoriale del Parco, sarà verificata la compatibilità dell'uso con le previsioni del Piano stesso.

Art. 3 -Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n° 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel

termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione: la destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare; la subconcessione a terzi; mancato pagamento di due annualità di canone

Art. 4 - Canone, cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale di € **1300,00** per il 2020 ai sensi della L.R. n.° 7/2004 art. 20 e s.m. e i.;

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015;

2) A partire dal 2021 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;

3) L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad € **1300,00**;

4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda alla Struttura concedente.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

- 1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.
- 2) Il Concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
- 3) Fanno comunque carico al Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per: la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto; la conservazione dei beni concessi; la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.
- 4) E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
- 5) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività di cui al presente parere idraulico saranno sotto l'esclusiva responsabilità e a totale cura e spesa del richiedente;

2. il parere positivo è accordato per le aree suindicate e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto dettato dal presente parere e relative prescrizioni, dovrà essere nuovamente accordato da questo Servizio; l'esecuzione di opere e/o attività difformi a quanto prescritto o l'inosservanza delle condizioni dettate comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare al richiedente mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Quest'Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. Il richiedente si impegna a:
 - utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali disposizioni normative relative all'area di che trattasi;
 - non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata al presente parere;
3. in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fascia B di deflusso della piena prevista dal PAI e quindi con la possibilità di variazioni repentine

dei livelli idrometrici, il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna);

4. in caso di eventi di piena del fiume Trebbia dovranno essere messe in atto tutte le misure di interdizione alle aree oggetto di concessione, procedure necessarie ed indispensabili alla tutela della pubblica incolumità;

5. in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere da quest'Agenzia per la ricostruzione o il ripristino di quanto danneggiato che potrà avvenire a proprie cure e spese;

6. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino e/o riparazione di eventuali danneggiamenti che dovessero verificarsi alle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente parere idraulico, così come dovrà provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione;

7. in dipendenza di necessità operative del personale della scrivente Agenzia, che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937, come pure quello di ogni qualsiasi altra Amministrazione Pubblica o di soggetti terzi operanti per le medesime che ne avessero eventuale necessità per motivi di servizio, dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche demaniali del tratto oggetto del presente parere idraulico;

8. copia della documentazione amministrativa relativa alla Concessione, della quale il parere idraulico costituisce parte integrante, dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPo addetto alla vigilanza.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del parere idraulico di quanto in argomento, che si intende accordato ai sensi del regolamento di polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente; pertanto quest'Agenzia si ritiene estranea al risarcimento di tutti i danni, non esclusi gli eventi di piena, che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché a persone o cose, restando sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale in merito all'uso improprio del presente parere idraulico;
2. E' facoltà dell'Autorità Idraulica, per motivi connessi alla sicurezza idraulica e per qualsiasi sopravvenuta necessità di tipo idraulico, vocare il proprio parere qualora divenisse incompatibile con interventi o modifiche da apportare al corso d'acqua e/o alle relative pertinenze idrauliche, così come in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nello stesso; in tali casi, così come in caso di rinuncia alla concessione, il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle strutture a servizio dell'attività, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo, senza che possa essere richiesto alcun tipo di risarcimento;
3. in caso di inadempienza ai sopracitati obblighi, l'Autorità idraulica si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme a carico del richiedente nei modi, nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937.
4. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente concessione;
5. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente disciplinare ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela

delle opere idrauliche.

Art. 8 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

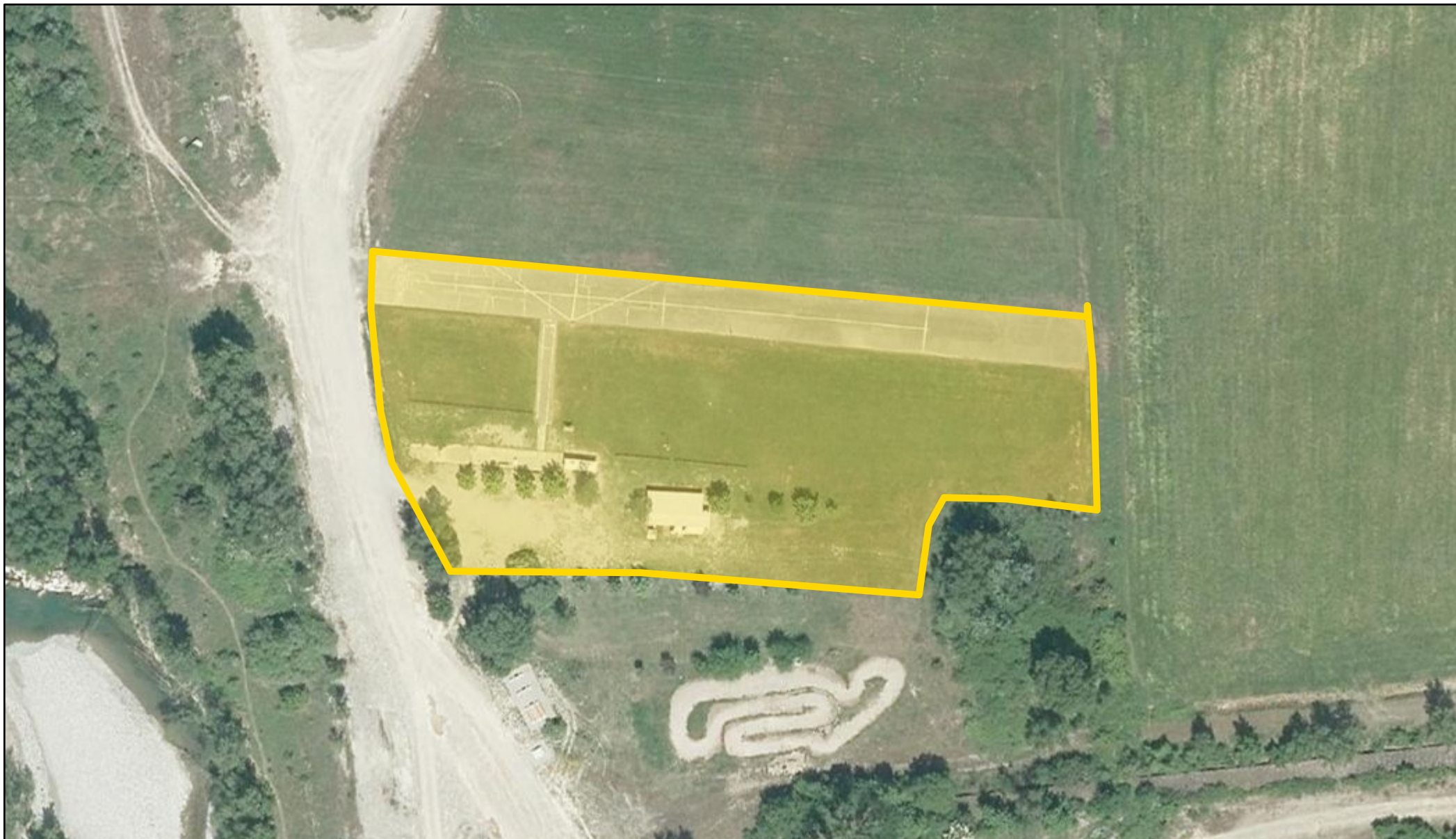
Art. 9 - Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

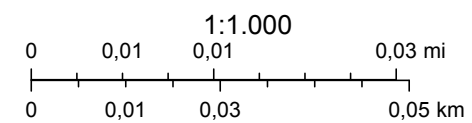
Il sottoscritto sig. Marani Massimo (C.F. MRN MSM 71B02 G535T), in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti per la l'Associazione Sportiva dilettantistica “Gruppo Aeromodellistico Piacentino” (C.F. 91067120336), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Piacenza, il 9/09/2020 Firmato per accettazione dal Concessionario

planimetria area aeromodelli



15/7/2020, 15:18:02



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.